



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (BA) TUCCI     | Presidente  |
| (BA) RUSSO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BUTA      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) APPIO     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 5.01.2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo del 22.01.2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.477,44, oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione, a titolo di ristoro delle somme anticipatamente versate.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 124,56;
- la non rimborsabilità della commissione di intermediazione (lett. B) del contratto), avente natura *up front*, il cui importo è stato corrisposto "esclusivamente" per l'attività svolta dall'intermediario del credito intervenuto (allega la relativa fattura).

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

### DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al



fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alle *Commissioni d'intermediazione* deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.

Il Collegio ritiene, invece, che abbia natura *recurring* e che, pertanto, sia rimborsabile per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, il *costo del servizio ente previdenziale*, in quanto remunerativo di attività destinate a svolgersi nella fase di esecuzione del contratto. Nella specie, però, l'intermediario ha già provveduto al rimborso di questa voce di costo in sede di conteggio estintivo.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, respinte le ulteriori eccezioni dell'intermediario, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute             | ▶ | 48  |
| rate residue             |   | 72  |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TAN              | ▶ | 7,12%  |
| % da retrocedere |   | 39,45% |

|                            | restituzioni |                |                    |  | tot ristoro |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------------|--|-------------|
|                            | importo      | in proporzione | in proporzione con | rimborsi                                     |             |
| commissione intermediaz.   | € 2.462,40   | € 1.477,44     | € 971,41           | <input type="checkbox"/>                     | € 971,41    |
| costo Ente previdenziale D | € 207,60     | € 124,56       | € 81,90            | € 124,56 <input checked="" type="checkbox"/> | € 0,00      |
|                            |              | € 0,00         | € 0,00             | <input type="checkbox"/>                     | € 0,00      |
|                            |              | € 0,00         | € 0,00             | <input type="checkbox"/>                     | € 0,00      |
|                            |              | € 0,00         | € 0,00             | <input type="checkbox"/>                     | € 0,00      |
|                            |              | € 0,00         | € 0,00             | <input type="checkbox"/>                     | € 0,00      |
| rimborsi senza imputazione |              |                |                    | <input type="checkbox"/>                     | € 0,00      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti         | € 971,41 |
| rimb già effettuati, decurtati     | € 124,56 |
| voci da rimborsare                 | 2        |
| - in proporzione lineare           | 1        |
| - in proporzione con gli interessi | 1        |
| interessi legali                   | si       |

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 971,41, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

### IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI